



# **BANCA CAPASSO ANTONIO S.p.A.**

**Fondata nel 1912**

## **Informativa al Pubblico in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19**

**Dati riferiti al 30 giugno 2020**

**Sede legale e sociale Piazza Termini,1 – 81011 Alife (Caserta)**  
**Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione CCIAA di Caserta 00095310611**  
**Codice ABI 03047**  
**Banca iscritta all’Albo delle banche al n° 543.9.0**  
**Capitale sociale euro 16.800.000,00 i. v.**  
**Riserve patrimoniali 15.592.523**  
**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia**  
**Telefono 0823.783125 – 0823.918206 fax 0823.783155**  
**email: [info@bancacapasso.it](mailto:info@bancacapasso.it)**  
**sito web: [www.bancacapasso.it](http://www.bancacapasso.it)**

## Sommario

1. Introduzione .....	4
2. Informazioni generali.....	5
3. Template.....	9

## 1. Introduzione

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19) una pandemia, inducendo molti paesi, tra cui l'Italia, all'adozione di misure restrittive per contenerne la diffusione. Le misure di distanziamento sociale come la chiusura delle scuole, la sospensione di tutti gli eventi pubblici, la limitazione alla circolazione per le persone, l'interruzione delle attività lavorative non essenziali hanno provocato una crisi economica generalizzata e la contrazione dei mercati azionari, delineando uno scenario di recessione globale.

Per l'Italia la diffusione dell'epidemia di Covid-19 si è manifestata alla fine di febbraio 2020 costringendo il Governo ad adottare forti misure di contenimento per limitare il contagio e consentire l'accesso al servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini. Il Governo ha previsto maggiori spese in favore del sistema sanitario, interventi di sostegno al reddito delle famiglie, sospensione dei termini dell'attività di riscossione e dei versamenti fiscali e contributivi, misure di supporto alle imprese. Alcune delle misure adottate dal Governo italiano a favore di privati e imprese hanno coinvolto, come veicolo per la loro realizzazione, il sistema bancario:

- Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia" in quanto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
- Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 cosiddetto "Decreto Liquidità" recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia anche l'Associazione Bancaria Italiana è intervenuta con la sottoscrizione di una convenzione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali secondo cui le banche aderenti all'iniziativa hanno anticipato ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Cura Italia.

Per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazione e informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19. L'intervento dell'EBA si deve ricondurre all'assenza nell'attuale normativa di vigilanza in materia di Terzo Pilastro e in materia di FINREP di obblighi di *disclosure* o di monitoraggio delle misure di moratorie, concessioni e garanzie pubbliche.

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 30 giugno 2020<sup>1</sup>, ha dato attuazione agli orientamenti dell'EBA e nell'ambito delle discrezionalità ad essa attribuite dall'Autorità Bancaria Europea, ha previsto a livello nazionale che le banche e i gruppi bancari meno significativi forniscano le seguenti informazioni:

- 1) i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19;

---

<sup>1</sup> Comunicazione del 30 giugno 2020 – Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19.

3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020. Per l'informativa al pubblico è prevista una frequenza semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020.

La Banca, nel rispetto della comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno, entrata in vigore nel giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia, pubblica l'informativa prevista sul proprio sito internet, [www.bancacapasso.it](http://www.bancacapasso.it), alla *Home Page*, sezione *Governance*, oltre che sul *totem* informativo, accessibile alla clientela, presente presso ogni filiale della Banca.

I dati forniti sono espressi in euro, se non diversamente indicato.

## 2. Informazioni generali

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato in data 2 giugno 2020 gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Gli Orientamenti contenuti nel documento seguono l'attuazione di un'ampia gamma di misure, come le moratorie legislative sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo di sostenere le sfide operative e di liquidità affrontate dai mutuatari. Le linee guida sono state sviluppate per colmare le lacune nei dati associate a tali misure e per garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per il pubblico in generale.

Dallo scoppio della crisi COVID-19, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore bancario dell'UE. In particolare, l'EBA si è impegnata a fornire chiarezza agli enti sull'applicazione di misure prudenziali e di vigilanza a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'economia reale. Sebbene le misure siano progettate per garantire sostegno ai cittadini e alle imprese dell'UE durante la crisi, le autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno ancora la responsabilità di garantire che le informazioni siano disponibili per monitorare e comprendere i rischi associati alle attività delle banche.

Le linee guida dell'EBA riguardano informazioni cruciali per comprendere la solidità prudenziale dei singoli istituti, senza influire sui rapporti con la clientela per quanto riguarda moratorie o garanzie pubbliche. Per garantire l'efficienza, è necessario un approccio coordinato dell'UE nella raccolta di informazioni aggiuntive. Questo è il motivo per cui l'EBA ha introdotto, su base temporanea di 18 mesi, segnalazioni aggiuntive per l'applicazione delle moratorie di pagamento, misure di tolleranza applicate in risposta al COVID-19 ai prestiti esistenti e garanzie pubbliche ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia COVID-19. Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'ABE è stata particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e negli enti.

\*\*\*\*

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre *template* per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Il *template 1* reca il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l'ammontare delle perdite di valore accumulate sulle stesse, con la distinzione tra *performing* e *non performing*. Con riferimento alle esposizioni *performing*, è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati. Per le esposizioni *non performing* è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate come inadempienze probabili. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.

Il *template 2* fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. Eventuali estensioni delle moratorie devono essere indicate in calce al *template*. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse.

Il *template 3* reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il *template* riporta il valore contabile lordo di tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, l'ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l'ammontare lordo delle esposizioni riclassificate come non-performing. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

Nella sezione che segue sono riportati:

- il riepilogo delle moratorie e delle concessioni applicate dalla Banca nonché dei nuovi prestiti ed anticipi assistiti da garanzia pubblica erogati a sostegno delle imprese;
- i *template* richiesti dalla comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno 2020, riportanti tutte le concessioni relative alle moratorie legislative e non legislative erogate dalla Banca e i nuovi finanziamenti erogati soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

#### **Interventi di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 30 aprile 2020 n. 27.**

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato Decreto Cura Italia, prevede all'art. 56, comma 2 lettere a), b) e c) misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. Tali interventi sono classificati come moratorie legislative destinate alle piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Possono beneficiare dell'intervento di moratoria le imprese che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano esposizioni debitorie classificate come deteriorate. Previa dichiarazione che autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19 le imprese rientranti tra i soggetti destinatari possono accedere per i prestiti non rateali ad una proroga fino al 30 settembre e per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale ad una sospensione delle rate in scadenza da 17 marzo al 29 settembre fino al 30 settembre.

Lo stesso Decreto all'art. 54 ha dato attuazione al Fondo di solidarietà mutui prima casa cosiddetto "Fondo Gasparrini". Si tratta di moratorie legislative destinate alle famiglie e nello specifico:

- ai lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;
- ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operativa in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

L'adesione al Fondo prevede la possibilità per i titolari dei suddetti mutui di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, in presenza di determinati requisiti e previo nulla osta rilasciato dal Fondo stesso nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Al termine del periodo di sospensione riprenderà l'ammortamento del mutuo con un allungamento pari alla durata del periodo di sospensione.

#### **Interventi previsti dall'Addendum all'Accordo per il credito 2019 -ABI "Imprese in Ripresa 2.0"**

La Banca ha concesso interventi alle microimprese e alle piccole e medie imprese operanti in Italia nel rispetto dei requisiti previsti dall'Addendum all'accordo per il Credito 2019 – emergenza Covid-19 dell'ABI.

Si tratta di moratorie non legislative offerte alla generalità delle imprese operanti nel territorio italiano, appartenenti a qualsiasi settore merceologico, che al momento della presentazione della domanda di moratoria non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come deteriorate: tali imprese possono richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che i finanziamenti siano in essere al 31 gennaio 2020. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento per i mutui, 270 giorni per i crediti a breve termine e 120 giorni per il credito agrario di conduzione.

#### **Interventi previsti dall'Accordo ABI- Associazioni dei Consumatori del 21 aprile 2020**

La Banca ha deciso di aderire all'"Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale" stipulato in data 21 aprile 2020 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori. Secondo l'accordo, i titolari di mutui e finanziamenti (muti garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale) erogati prima del 31 gennaio 2020 possono richiedere la sospensione della quota capitale del finanziamento, per un periodo non superiore a 12 mesi purché si verifichi o si sia verificato nei due anni precedenti alla richiesta uno degli eventi seguenti: cessazione rapporto di lavoro o agenzia, sospensione dal lavoro, morte o non autosufficienza, riduzione fatturato per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Sono esclusi dall'intervento i finanziamenti già classificati a credito deteriorato, quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche, i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio e le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di interventi classificabili come moratorie non legislative.

#### **Interventi a favore di imprese conseguenti alla diffusione dell'epidemia del Covid-19 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.**

Con il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, denominato "Decreto Liquidità" il Governo ha inteso mettere a disposizione delle imprese misure temporanee a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Le nuove linee di credito a cui è applicata l'iniziativa, valevoli fino al 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

- Nuove linee di credito o nuovi finanziamenti assistiti da garanzia diretta all'80% del Fondo Centrale di Garanzia e destinati a sostituire parzialmente o integralmente esposizioni pregresse in essere presso la Banca;
- Finanziamenti con garanzia diretta superiore all'80% del Fondo Centrale di Garanzia. In questo caso non è consentita la sostituzione parziale o integrale delle esposizioni pregresse accordate dalla Banca.

In questo secondo caso le tipologie di finanziamento previsto sono:

- Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti da MCC al 100% in modalità semplificata.  
Durata ricompresa tra 24 mesi e 120 mesi con preammortamento non inferiore a 24 mesi. Importo alternativamente non superiore al 25% del fatturato o del volume d'affari 2019 o il doppio della spesa salariale annua.
- Finanziamenti garantiti da MCC al 90% che può raggiungere il 100% in caso di intervento di un confidi. Durata massima di 72 mesi con preammortamento massimo di 24 mesi. Destinato ad imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro. L'importo massimo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua.
- Linee di credito fino a 5.000.000 di euro garantiti da MCC al 90%.  
Durata massima di 72 mesi. L'importo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato 2019, il doppio della spesa salariale annua per il 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi o 12 mesi a seconda che si tratti di piccole e medie imprese o imprese con dipendenti superiori a 499.

### **Interventi di iniziativa Banca**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2020, ha deliberato di porre in essere le seguenti ulteriori iniziative per venire incontro alla clientela danneggiata economicamente dalla pandemia da Covid-19:

- intervenire nei confronti delle persone fisiche, lavoratori autonomi, liberi professionisti per i finanziamenti destinati all'acquisto della prima casa con una moratoria di iniziativa della Banca, simile per caratteristiche a quella prevista dal D.L. 18/2020 ex. Art. 56, contemplando però la sospensione della sola quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi;
- includere nella moratoria oltre ai consumatori, che hanno subito quale diretta conseguenza della diffusione dell'epidemia la perdita del posto di lavoro, la riduzione degli emolumenti da parte del datore di lavoro, la momentanea sospensione degli emolumenti per la chiusura dell'attività da parte del datore di lavoro e la cassa integrazione, anche le persone fisiche che hanno sottoscritto un finanziamento rateale per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta, e che hanno subito una contrazione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, sempre per effetto dell'emergenza da Covid-19; la sospensione della sola quota capitale è prevista sino al 30 settembre 2020.

Alla data del 30.06.2020 le moratorie "iniziativa banca" concesse erano pari a 99 per circa euro 3,2 milioni.



### 3. Template

#### Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o			
	Valore contabile lordo							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo			
	In bonis				Deteriorate			In bonis				Deteriorate			Afflussi nelle esposizioni deteriorate			
	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»		Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni					
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	6.707.323	6.634.985		148.144		72.338		72.338	-95.725	-79.445		-3.969		-16.280		-16.280	41
2	di cui: a famiglie	4.563.557	4.491.219		148.144		72.338		72.338	-79.251	-62.971		-3.969		-16.280		-16.280	41
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	1.966.579	1.894.241				72.338		72.338	-38.481	-22.201				-16.280		-16.280	41
4	di cui: a società non finanziarie	2.037.037	2.037.037							-13.576	-13.576							
5	di cui: a piccole e medie imprese	2.037.037	2.037.037							-13.576	-13.576							
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	363.405	363.405							-1.522	-1.522							

**Definizioni**

**Righe:**

*Moratoria:* moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

*Disaggregazione della controparte:* gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

*Piccole e medie imprese:* quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizione oggetto di misure di «forbearance»:* le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

*Esposizioni deteriorate:* quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»:* cf. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

*Esposizioni in stato di default:* esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

*Riduzioni di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito:* dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Di cui fase 2:* le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

**Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie**

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Numero di debitori	Valore contabile lordo							
			Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie					
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno	
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	124	6.810.437							
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	124	6.810.437	5.042.621	103.114	3.862.142	989.288	1.927.178	31.830	
3	di cui: a famiglie		4.666.671	4.390.918	103.114	3.259.871	928.271	478.529		
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		2.068.499	1.810.147	101.921	1.446.642	186.046	435.811		
5	di cui: a società non finanziarie		2.037.037	651.703		602.271	61.017	1.341.919	31.830	
6	di cui: a piccole e medie imprese		2.037.037	651.703		602.271	61.017	1.341.919	31.830	
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		363.405	363.405		363.405				

**Definizioni**

**Righe:**

*Moratoria:* cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*Prestiti e anticipazioni:* cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria:* come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

*Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa):* come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

*Disaggregazione della controparte:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

*Durata residua delle moratorie:* il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

**Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19**

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»		Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica				
2	di cui: a famiglie				
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4	di cui: a società non finanziarie				
5	di cui: a piccole e medie imprese				
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				

**Definizioni**

**Righe:**

*Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica* : cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Disaggregazione della controparte*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

**Colonne:**

*Valore contabile lordo*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*di cui oggetto di misure di «forbearance»*: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

*Garanzie pubbliche ricevute*: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito.

L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

*Afflussi nelle esposizioni deteriorate*: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.